

LAVORO: la violazione oggetto di diffida sposta in avanti le sanzioni

di **Ruggero Landolina**

Pubblicato il 1 aprile 2011



Una interpretazione estensiva del Ministero del lavoro in materia di collegato al lavoro, sposta in avanti il conteggio delle sanzioni ridotte delle violazioni oggetto di diffida. La circolare 10/2011 ha stabilito che il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 16 della legge 689/81 trova applicazione per l'intero verbale di accertamento, a prescindere dalle violazioni accertate dallo stesso verbale. Nei casi in cui gli ispettori, con il medesimo verbale, abbiano diffidato il trasgressore per alcune inadempienze e per altre comminato la sanzione, il pagamento in misura ridotta potrà essere eseguito entro 105 giorni dalla notifica dello stesso verbale: ai 60 giorni previsti dalla legge 689 si aggiungono anche i 45 che la legge 183 ha previsto per ottemperare alla diffida. Il termine può però ridursi a 75 giorni se il verbale contiene una sola diffida cosiddetta "ora per allora". Quest'ultima si riferisce ad adempimenti che l'azienda ha omesso nei termini previsti ma ha provveduto a porre in essere successivamente, anche se tardivamente, in maniera spontanea in un periodo che precede l'accertamento ispettivo.

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

